



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 15 LUGLIO 2026

Riunione del 06/07/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 130.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

1)- SSD ARCIDANO in persona del Presidente p.t. sig. Z. M.

2)- Sig. Z. M. n.q. di Presidente p.t. della SSD Arcidano

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice-Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

OSSERVA

Con atto di deferimento del 26 maggio 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- SSD Arcidano, in persona del Presidente p.t., per non aver provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dall'ASD Pallavolo Donori 2001, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Q. M., con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 2 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;
- Sig. Z. M., n.q. di Presidente della SSD Arcidano, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al Sodalizio rappresentato, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 75, co. 2, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.

FATTO

Con esposto del 4 maggio 2026. la ASD Pallavolo Donori 2001 comunicava alla Procura Federale, il mancato versamento del premio di compensazione di € 210,00, da parte della SSD Arcidano per il tesseramento dell'atleta Q. M. avvenuto in data 6 luglio 2025.



Il sodalizio esponente allegava all'esposto, tre comunicazioni inviate via PEC alla SSD Arcidano in data 22 settembre 2025, 5 febbraio e 17 marzo 2026 con le quali aveva formalmente richiesto e sollecitato il pagamento del premio di compensazione sopra richiamato.

La Procura Federale, con supplemento di indagine del 12 maggio successivo, otteneva conferma da parte dell'Ufficio Tesseramento del rituale recesso operato dall'atleta, del nuovo tesseramento in favore del Sodalizio sottoposto ad indagine, e della misura del premio di compensazione, pertanto, con atto di conclusioni delle indagini in pari data, informava i prevenuti della intenzione di procedere al loro deferimento innanzi al Tribunale Federale.

Con comunicazione inviata via PEC il 19 maggio, il presidente della SSD Arcidano, si scusava di quanto accaduto, asserendo si fosse trattato di una mera dimenticanza, allegava la copia del bonifico relativo al pagamento del premio di compensazione (confermato anche dal sodalizio esponente), e chiedeva di patteggiare la pena.

La Procura, non ritenendo esimenti le difese degli incolpati, li deferiva davanti a questo Tribunale per l'udienza del 6 luglio 2026 da tenersi in modalità telematica.

Nelle more, perveniva alla segreteria del Tribunale, la proposta di applicazione di sanzione ex art. 33 Reg. Giurisdizionale FIPAV, da parte del presidente del Sodalizio prevenuto, sottoscritto per accettazione dalla Procura Federale, con la previsione dell'applicazione della sanzione della sospensione di giorni quindici da ogni attività federale, a carico del presidente sig. Z. M. e della multa di € 50,00, a carico della SSD Arcidano.

Alla udienza del 6 luglio, per la Procura si collegava l'avv. Marco Altobelli che esponeva il deferimento e confermava l'approvazione, della proposta di patteggiamento formulata dagli incolpati.

Nessuno si collegava per questi ultimi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'avvenuto accertamento della responsabilità disciplinare degli incolpati per le violazioni loro ascritte;

preso atto dell'acquisizione dell'accordo intervenuto tra la Procura Federale e gli incolpati;

ritenuto che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, stante la corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità delle sanzioni ivi indicate alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita.



PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica la sanzione della sospensione di giorni quindici da ogni attività federale nei confronti del sig. Z. M. nella sua qualità di presidente del sodalizio SSD Arcidano e la multa di € 50,00 a carico del predetto sodalizio.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 luglio 2026